

Lavoro. Applicabili le norme regionali e il «pacchetto Treu»

Tirocini per i disoccupati con disciplina autonoma

LA DIFFERENZA

Tranne il tetto di durata che resta di sei mesi agli stage di reinserimento non si estendono le regole della manovra di agosto

Giampiero Falasca

■ La definizione di "tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo" - contenuta nella circolare 24/2011 - ha generato molti interrogativi tra le aziende e gli operatori. Queste domande non sono infondate, perché prima dell'emanazione della circolare tale tipologia di tirocinio non aveva una disciplina autonoma.

Nelle esperienze sviluppate a livello regionale sono stati attivati percorsi di tirocinio finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo, ma si trattava di rapporti che non avevano una disciplina diversa da quella ordinaria. Si trattava, in altre parole, sempre di tirocini formativi e di orientamento, nei quali aveva una maggiore rilevanza la finalità occupazionale, ma questa differenza sostanziale non si traduceva in una disciplina speciale.

Con la circolare 24, invece, i tirocini di inserimento diventano una categoria autonoma anche sul piano giuridico. La circolare include nella definizione tutti quei tirocini promossi a favore dei disoccupati (quindi, di tutte quelle persone che avevano un lavoro e lo hanno perso, compresi i lavoratori in mobilità), e a favore degli inoccupati (quindi, di tutte quelle persone che non hanno mai avuto un impiego).

Per questi tirocini non trova applicazione l'articolo 11 della manovra di agosto (Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011), con il quale è stato introdotto un massimo di sei mesi per la durata del rapporto, ed è stata vietata la stipula dei

tirocini per il periodo successivo ai 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea. I tirocini di inserimento o reinserimento restano, quindi, esclusi dalla nuova disciplina, anche se la durata massima di questi rapporti in concreto sarà sempre di sei mesi, in quanto si applica l'articolo 7 comma 1 lettera b) del Dm 142/1998, che prevede proprio questo limite.

La circolare non indica la disciplina legislativa cui saranno soggetti questi tirocini. Tale disciplina va ricercata in via interpretativa nelle norme regionali e, ove queste non siano state approvate, nelle norme del "pacchetto Treu" (in particolare, l'articolo 18 della legge 196/1997) e in quelle del decreto attuativo (il Dm 142/1998).

È bene ricordare che sono esclusi dall'applicazione delle nuove norme di agosto anche i tirocini promossi a favore di particolari categorie "disagiate" e quelli "curricolari".

Rientrano nella prima categoria i tirocini promossi in favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati, soggetti svantaggiati.

Rientrano, invece, nella categoria dei tirocini curricolari tutti quei rapporti di tirocinio inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Si tratta dei tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tali tirocini devono soddisfare specifiche condizioni: essere promossi dall'istituzione formativa, essere destinati agli studenti e svolgersi durante il corso di studi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

